

Risposta n. 79

OGGETTO: Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Determinazione del “Credito d’imposta formazione 4.0”, di cui all’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA (di seguito “la società” o “l’istante”) dichiara di aver svolto nel 2018 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d’imposta per la formazione (di seguito “credito d’imposta formazione 4.0”) previsto dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

L’istante fa presente che, conformemente alle disposizioni contenute nella legge istitutiva del credito di imposta su menzionato e nel decreto ministeriale 4 maggio 2018 (di seguito “decreto attuativo”), lo svolgimento dell’attività di

formazione è stata disciplinata in maniera dettagliata nei contratti collettivi aziendali o territoriali, che sono stati depositati presso l'Ispettorato del lavoro competente.

La società riferisce, altresì, che, con apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, è stata rilasciata a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell'ambito o degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della citata legge n. 205 del 2017, istitutiva del credito di imposta.

Ciò posto, ALFA ha dei dubbi su come vada determinato il credito d'imposta formazione 4.0.

Ad avviso dell'istante, dalla lettura contestuale della relazione illustrativa allegata al citato decreto attuativo e della circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), non emerge con chiarezza se, una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale contenente lo svolgimento delle attività di formazione presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo aziendale sostenuto dall'impresa per lo svolgimento delle attività formative ammissibili debba assumersi - ai fini della determinazione del credito d'imposta - sin dall'inizio dell'anno d'imposta oppure se sia necessario procedere a un corrispondente ragguaglio, per la durata inferiore dell'anno, con decorrenza dal momento del deposito del contratto di cui sopra.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che il costo aziendale sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 possa assumersi, ai fini della determinazione del credito, dall'inizio dell'anno di imposta considerato.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. "tecnologie abilitanti", cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".

La disposizione normativa istitutiva ha previsto il riconoscimento del credito d'imposta per le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti indicati al successivo comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Beneficiarie del credito sono tutte le imprese, a prescindere dalla relativa forma giuridica, dal settore economico di attività e dal regime contabile adottato, e l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario è fissato in euro 300.000.

Le attività di formazione oggetto dell'agevolazione devono essere svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* o *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

Le disposizioni applicative del credito d'imposta in esame sono state dettate con il decreto ministeriale 4 maggio 2018, che ha disciplinato, tra l'altro, la documentazione richiesta, i controlli e le cause di decadenza.

Successivamente, i commi da 78 a 81 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), hanno esteso l'ambito temporale di riferimento dell'agevolazione, prevedendo che il credito d'imposta formazione 4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

La citata legge di bilancio 2019 ha, inoltre, previsto una rimodulazione della misura percentuale di calcolo del beneficio rispetto alle spese ammissibili sostenute, originariamente fissata nella misura del 40 per cento, che è elevata al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, rimane al 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese e si riduce al 30 per cento per le grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Per queste ultime imprese è operata anche una riduzione a 200.000 euro del limite massimo del credito d'imposta annuale per beneficiario, che per le altre categorie di beneficiari resta fissato in 300.000 euro.

La disciplina del credito d'imposta in esame (cfr. articolo 3, comma 3, del decreto attuativo) richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. È altresì richiesto che l'impresa autocertifichi i risultati prodotti dall'investimento in attività formative ammissibili al credito d'imposta, attraverso il rilascio ai dipendenti di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che, oltre all'effettiva partecipazione degli stessi alle attività formative, dia evidenza dell'apprendimento o del consolidamento delle conoscenze e delle competenze 4.0 e dei relativi ambiti aziendali di applicazione.

In merito al quesito posto dalla società istante, si evidenzia che al punto 1) della circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, emanata per fornire chiarimenti ai quesiti pervenuti sull'argomento, è stato precisato, con riferimento al termine di deposito dei contratti presso l'ispettorato del lavoro, che *"quanto al termine di deposito dei contratti, si*

precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/> anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018".

Sulla base delle su menzionate precisazioni, la scrivente ritiene che l'invio dei contratti all'ispettorato del lavoro competente costituisca “*una condizione di ammissibilità al beneficio*”, come peraltro precisato anche al punto 1) della circolare n. 412088 del Ministero dello Sviluppo Economico, ma non è idoneo a incidere sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguglio ad anno del credito d'imposta.

Conseguentemente, il credito d'imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d'imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018, conformemente alle indicazioni fornite con la citata circolare del MISE n. 412088 del 2018.

IL DIRETTORE CENTRALE

firmato digitalmente